

***Regolamento che istituisce un codice  
di rete relativo ai meccanismi di  
assegnazione di capacità nei sistemi  
di trasporto del gas (“Codice CAM”)***

**Osservazioni ANIGAS**

***Milano, 16 gennaio 2013***

## Premessa

In previsione dell'avvio, a partire dal 24 gennaio p.v., degli incontri a Brussels dei funzionari del MiSE per l'approvazione del "**Regolamento che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas**", di seguito Codice CAM, Anigas trasmette le osservazioni ai documenti posti in consultazione.

## Osservazioni

L'emanazione di un Codice di Rete europeo, che definisca in modo vincolante meccanismi comuni per l'assegnazione della capacità di trasporto, rappresenta un passo importante per il conseguimento di un mercato europeo del gas naturale funzionante e maggiormente integrato.

Anigas ritiene, infatti, che **l'armonizzazione delle regole per l'allocatione della capacità di trasporto sia una condizione imprescindibile per raggiungere tale obiettivo.**

In particolare, Anigas condivide le misure contenute nella proposta di Codice sottoposta a Comitologia ("Proposta di Codice CAM") finalizzate alla **standardizzazione<sup>1</sup> dei prodotti di capacità** offerti dai trasportatori. Infatti, questa standardizzazione faciliterà lo sviluppo del commercio transfrontaliero del gas, **favorendo una maggiore integrazione del mercato italiano con i mercati adiacenti, un obiettivo, quest'ultimo, delineato anche nell'ambito della Nuova Strategia Energetica Nazionale.**

---

<sup>1</sup> A valle dell'entrata in vigore del Codice CAM, sarà possibile acquistare solo prodotti di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile, giornaliera e infragiornaliera. Sarà possibile contrattualizzare un massimo di quindici prodotti annuali consecutivi e quattro prodotti trimestrali consecutivi.

A questo obiettivo concorrerà anche **l'utilizzo generalizzato dei meccanismi d'asta** che, così come definiti nell'ambito della Proposta di Codice CAM, consentiranno un miglioramento in termini di trasparenza e semplificazione della prenotazione di capacità presso tutti i punti di interconnessione interni al mercato europeo del gas naturale.

Pur accogliendo positivamente la Proposta di Codice CAM, Anigas ritiene, tuttavia, che **alcuni aspetti della stessa debbano essere emendati** per garantire la piena proporzionalità delle misure e l'apporto di un beneficio netto all'industria del gas e ai consumatori. In particolare, si ritiene opportuno emendare le previsioni relative a (i) l'allocazione obbligatoria ed esclusiva di servizi di capacità in forma aggregata ("*bundled products*")<sup>2</sup> e (ii) l'obbligo di riservare una quota minima del 10% della capacità di trasporto di nuova costruzione per l'allocazione di prodotti di capacità di breve termine<sup>3</sup>.

#### **(i) Servizi di capacità in forma aggregata ("*bundled products*")**

La Proposta di Codice CAM prevede che i trasportatori che gestiscono sistemi confinanti allochino obbligatoriamente tutta la capacità continua a ciascun punto di interconnessione condiviso in forma aggregata.

Questa previsione porterebbe, di fatto, **all'impossibilità di effettuare vendite di gas al confine**, una delle pratiche commerciali più diffuse nel mercato europeo del gas naturale.

Si rileva, innanzitutto, che **questo obiettivo non discende chiaramente dal Terzo Pacchetto** e, pertanto, non appare perseguibile attraverso un Codice di Rete che, essendo adottato attraverso Comitologia, ai sensi del Regolamento 715/2009 dovrebbe essere finalizzato a "*modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali*".

---

<sup>2</sup> Artt. 19 e 20 della Proposta di Codice CAM.

<sup>3</sup> L'art. 2(3) della Proposta di Codice CAM definisce quali disposizioni non si applicano alla capacità di nuova costruzione e fra queste non sono incluse le previsioni degli artt. 8(6)-(7)-(8) in materia di quote di capacità riservate alle allocazioni di breve periodo.

L'eliminazione delle vendite al confine si configura, invece, come un **elemento in grado di modificare in modo rilevante l'assetto e gli equilibri di mercato su scala europea**. Pertanto, esso non dovrebbe essere introdotto attraverso regole tecniche senza essere stato oggetto di un'estesa e condivisa discussione di tipo politico.

I limiti di tale proposta non sono, tuttavia, circoscritti soltanto ad aspetti formali. Infatti, il rapporto fra i benefici e i costi/rischi associati all'allocazione obbligatoria ed esclusiva di prodotti "*bundled*" appare sbilanciato negativamente.

**I benefici sono quanto meno incerti.** Le altre previsioni del Codice CAM, unite (i) alle misure introdotte dalle Linee Guida sulla gestione delle congestioni ("Linee Guida CMP") recentemente emanate dalla Commissione e (ii) all'armonizzazione delle regole sul bilanciamento e sulle nomine che sarà garantita dal futuro Codice sul Bilanciamento, rappresentano un supporto già di per sé significativo allo sviluppo del commercio transfrontaliero di gas.

All'incertezza dei benefici si contrappongono alcune importanti criticità:

- innanzitutto gli operatori commerciali si troverebbero **obbligati per legge ad entrare in mercati nazionali dove non sono attivi e nei quali potrebbero non avere interesse ad operare**, con conseguente imposizione di nuovi oneri e costi di tipo burocratico (e.g. autorizzazioni e *reporting*);
- inoltre, come accennato in precedenza, l'allocazione esclusiva di prodotti *bundled* eliminerebbe la possibilità di vendere e consegnare il gas alla frontiera. Questo elemento potrebbe obbligare gli operatori a **modificare il punto di consegna di contratti di fornitura in essere, con conseguenti costi di transazione e possibili implicazioni critiche di tipo commerciale ed operativo.**

- Infine, il meccanismo di allocazione esclusivamente “bundled” porterebbe ad un utilizzo non ottimizzato delle capacità a causa dei differenti livelli e tipologie di capacità effettivamente e contrattualmente disponibili ai due lati dei punti di interconnessione, con anche ulteriori complicazioni e mancate ottimizzazioni nei casi di punti di interconnessione tra più di due pipelines.

Alla luce di questi elementi, Anigas ritiene necessaria **l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’offerta dei prodotti di capacità “bundled” e la loro introduzione come servizio opzionale richiedibile dagli operatori commerciali** qualora questi lo ritengano utile.

#### **(ii) Quota di nuova capacità riservata alle allocazioni di breve termine**

Nella Proposta di Codice CAM è previsto l’obbligo di riservare una quota minima del 10% della capacità di trasporto di nuova costruzione per l’allocazione di prodotti di capacità di breve termine<sup>4</sup>.

Considerata la complessità del tema, il *Council of European Energy Regulators* (CEER) sta attualmente svolgendo una riflessione parallela con il pieno coinvolgimento degli operatori. In quest’ottica, è **auspicabile attendere gli esiti di tali valutazioni prima di adottare decisioni vincolanti, che non tengono adeguatamente conto dell’opinione degli operatori di settore e che potrebbero avere effetti negativi sui consumatori.**

Pertanto, fino all’esito di tali valutazioni, Anigas propone di **limitare l’applicazione della quota di capacità riservata alle allocazioni di breve termine solamente alla capacità di trasporto già in essere.**

---

<sup>4</sup> Tale previsione è stata introdotta nelle fasi finali del processo e non era presente nella versione del Codice elaborata dall’*European Network of Transmission System Operators* (ENTSO) e ampiamente discussa con gli operatori commerciali. La bozza ENTSOG conteneva invece già un’analogia previsione per la capacità tecnica esistente.

Infine, come ulteriore elemento di criticità legato all'implementazione del Codice CAM, si ravvisa che ad oggi esistono differenti regole di conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza dei punti di entrata interconnessi con l'estero nei diversi Paesi, in particolar modo in relazione alla durata massima del conferimento e alle regole di priorità di accesso previste per i titolari di contratti di approvvigionamento di lungo periodo. Tale circostanza rischia di creare effetti distorsivi all'atto dell'applicazione del Codice CAM, penalizzando alcuni operatori a vantaggio di altri.